

**DETERMINA A CONTRARRE**

AFFIDAMENTI ex art. 50 comma 1 lett. e D.lgs. n. 36/23 di importo inferiore alla soglia comunitaria

<b>Oggetto</b>	Procedura negoziata n. 341/TUA/2024 per servizio di manutenzione meccatronica degli autobus aziendali per un anno, Unità di Produzione di Teramo e Giulianova – lotto unico
<b>RA</b>	1292/2024 f.to con approvazione informatizzata dal CDA il 24.04.2024
<b>Autorizzatore</b>	C.d.A. n. 127 dell'11.04.2024
<b>CIG</b>	B27E759A5C
<b>Importo a base d'asta</b>	€ 80.900,00 oltre IVA
<b>Finalità dell'affidamento</b>	Come da oggetto
<b>Forma del Contratto</b>	Scrittura privata
<b>Clausole ritenute essenziali</b>	Come da documenti a base di gara
<b>Tipologia di gara per l'affidamento</b>	Procedura negoziata art. 50 c.1 Lett. e D. Lgs. n. 36/23 Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2) del D.lgs. 36/2023
<b>Modalità di scelta del contraente</b>	Procedura negoziata ad inviti
<b>Requisiti di partecipazione</b>	Come da documenti a base di gara, fornitori invitati come di seguito indicato: <i>Fornitori abilitati agli elenchi aziendali degli operatori economici, presenti sulla piattaforma <a href="https://tuabruzzo.acquistitelematici.it">https://tuabruzzo.acquistitelematici.it</a> registrati alla categoria oggetto del presente affidamento.</i> e/o <i>Fornitori non abilitati negli elenchi aziendali ma reperiti mediante indagini di mercato in possesso dei requisiti necessari.</i>

(data) 04.06.2024

**Il Direttore Acquisti e Appalti  
F.to (Paolo Marino)**

**Art. 50. (Procedure per l'affidamento)**

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di **importo inferiore alle soglie** di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

**a)** affidamento diretto per **lavori** di importo **inferiore a 150.000 euro**, anche **senza** consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**b)** affidamento diretto dei **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo **inferiore a 140.000 euro**, anche **senza** consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**c)** procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i **lavori** di importo **pari o superiore a 150.000 euro** e inferiore a 1 milione di euro;

**d)** procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno **dieci** operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per **lavori** di importo **pari o superiore a 1 milione di euro** e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

**e)** procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo **pari o superiore a 140.000 euro** e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.

3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.
5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea.
6. **Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto;** nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
9. Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.